

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5979 del 09/12/2020
Oggetto	DLGS 152/2006 E SMI, ART. 208 - DLGS 209/2003 E SMI - LR 13/2015 - BALDISSARRI ERINNO E C. SAS CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BAGNARA DI ROMANGA VIALE GRAMSCI N. 4 E IMPIANTO IN COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA, VIA CAPPELLE N. 4 - AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA DI VEICOLI FUORI USO
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6124 del 09/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	DANIELA BALLARDINI

Questo giorno nove DICEMBRE 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

D.LGS N. 152/2006 E S.M.I., ART. 208 – D.LGS N. 209/2003 E SMI – L.R. N. 13/2015 - **BALDISSARRI ERINNO E C. SAS** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA, VIALE GRAMSCI N. 4 E IMPIANTO IN COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA, VIA CAPPELLE N. 4 - **AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA DI VEICOLI FUORI USO.**

IL DIRIGENTE

VISTO il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante norme in materia ambientale, in particolare il Titolo I e il Titolo III della Parte IV in materia di gestione dei rifiuti e particolari categorie di rifiuti;

RICHIAMATO in particolare l'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi recante disciplina dell'autorizzazione unica per impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti;

VISTE:

- la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;
- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico.

PREMESSO che alla Ditta Baldissarri Erinno e C. Sas (CF-P.IVA: 00961870391) con sede legale in Comune di Bagnara di Romagna viale Gramsci n.4 e impianto in Comune di Bagnara di Romagna via Cappelle n.4:

- con Provvedimento della Provincia di Ravenna n. 2242 del 23/06/2010 veniva rinnovata l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, a svolgere attività di stoccaggio provvisorio (R13/D15) e trattamento (R4) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi, fino alla data del 30/06/2020;
- con Provvedimento del Comune di Bagnara di Romagna n. 5 del 28/12/2007 veniva rilasciata l'autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento e acque reflue domestiche in acque superficiali con validità pari a 4 anni dalla data del rilascio e tacitamente rinnovata di quadriennio in quadriennio in assenza di comunicazioni di modifica;

VISTA l'istanza presentata in data 13/12/2019 (Pg. Arpae 192721), successivamente integrata ai fini dell'avvio del procedimento in data 23/03/2020 (Pg. Arpae 4482), con cui la Ditta Baldissarri Erinno e C. Sas (CF-P.IVA: 00961870391) con sede legale in Comune di Bagnara di Romagna via Gramsci n. 4 e impianto in Comune di Bagnara di Romagna via Cappelle n.4, richiedeva il rilascio di autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, comprensiva di :

- rinnovo senza modifiche dell'autorizzazione di cui al Provvedimento della Provincia di Ravenna n. 2242 del 23/06/2010 per attività di gestione rifiuti,
- autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento e acque reflue domestiche (prevalenti per continuità dello scarico e di quindi di competenza comunale) in acque superficiali (rinnovo provvedimento settoriale Comune di Bagnara di Romagna n. 5 del 28/12/2007;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento per la pratica Arpae 16408/2020, emerge che:

- nell'impianto sito in Comune di Bagnara di Romagna, Via Cappelle n.4, la ditta Baldissarri Erinno e C. Sas svolge attività di gestione rifiuti nella fattispecie:
messa in riserva (R13) e trattamento (R4) di rifiuti anche pericolosi prodotti da terzi, costituiti da veicoli fuori uso identificati con codici EER 160104* e 160106, mediante operazioni di messa in sicurezza e demolizione, riconducibile pertanto alla fattispecie di "centro di raccolta" di cui al D.Lgs n. 209/2003 e smi, comprese operazioni di stoccaggio (R13/D15) dei rifiuti anche pericolosi prodotti dall'esercizio dell'attivi
- l'istanza di rilascio di autorizzazione unica si intendeva formalmente completa e correttamente presentata in data 23/03/2020, per cui si provvedeva a dare notizia dell'avvio del procedimento con contestuale convocazione della Conferenza dei Servizi, indetta ai sensi dell'art. 208, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, mediante comunicazione con nota in data 23/04/2020 (Pg. Arpae 59758);
- si riuniva in data 22/05/2020 l'apposita Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi., da cui emergeva la necessità di acquisire documentazione integrativa, richiesta al proponente in data 15/06/2020 (Pg. Arpae 85768) con sospensione dei termini del procedimento, in merito agli aspetti di compatibilità al PTCP, alla matrice scarichi e alla matrice rifiuti.
Nell'ambito della seduta veniva altresì condiviso che all'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica presentata dal proponente risulta allegata l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna via Pec (ricevuta di accettazione del 26/06/2020 ore 11:20);
- in data 19/10/2020 (Pg. Arpae 150128) venivano forniti dal proponente gli elementi integrativi richiesti, con riavvio dei termini del procedimento;
- in data 13/11/2020 si svolgeva la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi, convocata con nota Pg. Arpae 152655 del 22/10/2020, che terminava i propri lavori con l'unanime consenso ai fini del rilascio di autorizzazione unica, con prescrizioni, da finalizzare mediante trasmissione dei relativi atti di assenso da parte degli Enti partecipanti alla CdS;
- al fine di assumere la decisione finale risultano acquisiti i seguenti pareri favorevoli:
 - il parere favorevole della Provincia di Ravenna, Servizio Programmazione Territoriale (Pg. Arpae 163335 dell'11/11/2020) relativamente alla compatibilità dell'impianto con il PTCP vigente, ferma restando la compatibilità urbanistica e edilizia posta in capo all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
 - il parere favorevole del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale (Pg. Arpae 165839 del 16/11/2020), per gli aspetti di propria competenza;
 - il parere favorevole del Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL della Romagna - Servizio Igiene Pubblica (Pg. Arpae 167936 del 19/11/2020);
 - il parere favorevole in merito alla conformità urbanistica dell'impianto rispetto al vigente RUE, il parere favorevole con prescrizioni relativamente alla valutazione di impatto acustico, e relativamente alla matrice scarichi idrici, costituiti da acque meteoriche di dilavamento unite alle acque reflue domestiche, data la prevalenza di quest'ultime per continuità dello scarico, la competenza ai fini dell'espressione del parere, è in capo all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna che, a tal proposito, ha espresso parere favorevole con prescrizioni (nota Pg. Arpae del 16/11/2020);

Risultano altresì acquisite: le relazioni tecniche istruttorie fornite dal Servizio Territoriale Arpae - Distretto di Faenza-Bassa Romagna relativamente alla matrice rifiuti (Pg. 157750 del 02/11/2020) e relativamente alla matrice scarichi idrici (Pg. 155633 del 28/10/2020).

- in data 26/10/2020 (Pg. Arpae 171154/2020) veniva acquisita la comunicazione antimafia liberatoria, ai sensi dell'art. 85, del D.Lgs. n. 159/2011, utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia istituita presso il Ministero dell'Interno;
- risulta verificato il pagamento a favore di ARPAE delle dovute spese istruttorie ai fini del rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

RICHIAMATE le norme speciali di settore che disciplinano la materia:

la normativa settoriale ambientale in materia di rifiuti

- *Decreto Legislativo n. 209 del 24/06/2003 e smi* recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;
- *Deliberazione di Giunta Regionale n. 159 del 2 febbraio 2004* contenente primi indirizzi per l'applicazione del D.Lgs n. 209/2003 in materia di veicoli fuori uso;

la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- *DGR n. 286, del 14 febbraio 2005*, concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- *DGR nr. 1860, del 18 dicembre 2006*, recante linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005

VISTA la nota circolare Prot. n. 1121 del 21/01/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante "*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*".

RITENUTO che sussistono gli elementi e le condizioni per procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, alla Ditta Baldissarri Erinno e C. Sas, per la gestione del centro di raccolta di veicoli fuori uso sito in Comune di Bagnara di Romagna, Via Cappelle n.4;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di recupero/smaltimento dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare la garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATA la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria per i centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore oggetto della presente autorizzazione unica è determinata, secondo le modalità indicate nella DGR n. 1991/2003, sulla base dei seguenti dati aggiornati rilevabili nella documentazione acquisita agli atti e precisamente:

- operazioni di autodemolizione R13 - R4

potenzialità complessiva dell'impianto: 93 t

superficie complessiva impianto al netto delle aree verdi: 4.000 m²

calcolo importo garanzia finanziaria:

93 t x 10,00 €/t + 4.000 m² x 30,00 €/m² = € 120.930,00

ATTESO che tale garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che:

- ✓ i termini di conclusione dell'istruttoria per il rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, sono fissati pari a 150 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva l'eventuale sospensione in caso di richiesta di integrazioni ai fini istruttori;
- ✓ per effetto della sospensione generalizzata dell'attività procedimentale disposta per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 dall'art. 103, comma 1) del *Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18* (cd. "*Decreto Cura Italia*") - convertito con Legge n. 27/2020 - come prorogata dall'art. 37 del *Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23* (cd. "*Decreto Imprese*"), ai fini del computo dei termini del presente procedimento autorizzativo, non si tiene conto del periodo compreso tra la data del 23/02/2020 e quella del 15/05/2020;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazione e Concessioni territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento, Dott.ssa Mariafrancesca Arnone, del Servizio Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, e per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate;

DETERMINA

1. DI RILASCIARE, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, alla Ditta Baldissarri Erinno e C. Sas (CF-P.IVA: 00961870391) con sede legale in Comune di Bagnara di Romagna via Gramsci n. 4 e impianto in Comune di Bagnara di Romagna via Cappelle n.4, l'Autorizzazione Unica (AU) per la gestione del centro di raccolta di veicoli fuori uso, ai sensi del D.Lgs. 209/2003 e smi. nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito indicate;
2. Per l'esercizio dell'attività il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali ricompresi nella presente autorizzazione, contenuti negli allegati A e B, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. In particolare:
 - **l'Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'esercizio dell'attività di messa in riserva (R13) e trattamento (R4) di rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi;
 - **l'Allegato B** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per lo scarico in acque superficiali di acque meteoriche di dilavamento e acque reflue domestiche;
- 2a) eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente autorizzazione devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.
Costituiscono modifica sostanziale:
 - ogni modifica relativa alle operazioni di stoccaggio (R13) e trattamento (R4) di rifiuti anche pericolosi prodotti da terzi;
 - ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi;
3. DI STABILIRE che per l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti nell'impianto oggetto della presente AU il gestore è tenuto, **entro 90 giorni** dalla data del presente provvedimento, pena la revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adempimento, ad adeguare tramite appendice la garanzia finanziaria attualmente in essere ovvero a prestare nuova garanzia finanziaria a favore di questa Agenzia (Arpae - Direzione Generale Bologna - Via Po, 40139 Bologna) secondo le modalità di seguito indicate per un importo pari a **€ 121.930,00**.

La garanzia finanziaria viene costituita secondo le seguenti modalità:

- reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni;
- fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
- polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

La garanzia finanziaria deve avere durata pari a quella dell'autorizzazione, maggiorata di 2 anni.

Presso la sede operativa della Ditta, unitamente alla presente autorizzazione, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria prestata, per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.

4. DI DARE ATTO che la suddetta garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi per l'esercizio delle operazioni di recupero/smaltimento di rifiuti nell'impianto oggetto della presente AU dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.
5. DI CONCEDERE la presente AU per un periodo di **10 anni** a decorrere dalla data di rilascio ed è **rinno-**
vabile. A tal fine almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo**; fino alla decisione espressa dall'autorità competente sul rinnovo, l'attività potrà essere proseguita previa estensione della garanzia finanziaria prestata.
6. DI DARE ATTO che ARPAE, Distretto di Faenza-Bassa Romagna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione.
7. DI TRASMETTERE - con successiva comunicazione - la presente AU alla Ditta interessata, in seguito all'assolvimento dell'imposta di bollo, e agli enti interessati per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

DICHIARA che:

- ✎ il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- ✎ il presente provvedimento autorizzativo sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di ARPAE;
- ✎ il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento autorizzativo è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

LA DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott.ssa Daniela Ballardini

GESTIONE DEI RIFIUTI
(art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i)

L'esercizio dell'attività di gestione del centro di raccolta di veicoli fuori uso ai sensi del DLgs n. 209/2003 e s.m.i è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del DLgs 152/2006 e s.m.i., nel rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. I rifiuti anche pericolosi ammessi alle operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R4) nel centro sono esclusivamente i seguenti:

Tipologia	Codici CER
Veicoli fuori uso	16 01 04*
Veicoli fuori uso non contenenti liquidi ne altre componenti pericolose	16 01 06

Per tali tipologie di rifiuti in ingresso al centro, la potenzialità massima annua di trattamento (R4) dell'impianto è fissata complessivamente in **93 tonnellate/anno**. La capacità massima istantanea di stoccaggio (R13) è fissata complessivamente in **11 tonnellate** di cui **4 tonnellate** di rifiuti pericolosi e **7 tonnellate** di rifiuti non pericolosi.

La messa in riserva (R13) dei veicoli fuori uso in ingresso al centro non costituisce operazione autonoma di gestione dei rifiuti ma attività ausiliaria, funzionale e strettamente connessa con il trattamento finalizzato al recupero (R4) nell'impianto stesso.

2. I rifiuti costituiti dai veicoli fuori uso conferiti da terzi sono detenuti in stoccaggio e sottoposti al trattamento mediante operazioni di messa in sicurezza e demolizione, con selezione e cernita manuale per la separazione di frazioni da avviare a recupero. Le operazioni di trattamento (messa in sicurezza e demolizione) dei veicoli fuori uso devono essere svolte in conformità alle pertinenti prescrizioni di cui all'Allegato I del D.Lgs n. 209/2003 e s.m.i.

3. Ai sensi dell'art. 6, comma 2) del D.Lgs n. 209/2003 e s.m.i, il gestore è altresì tenuto a svolgere le operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso nel rispetto dei seguenti obblighi:

- effettuare al più presto e comunque entro 10 giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo nel centro di raccolta, le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'Allegato I, punto 5 del D.Lgs n. 209/2003 e s.m.i;
- effettuare le suddette operazioni per la messa in sicurezza, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
- rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti e i materiali di cui all'Allegato II del D.Lgs n. 209/2003 e s.m.i etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
- rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
- eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne le possibilità di reimpiego, riciclaggio e recupero.

4. Dalle operazioni di trattamento (R4) dei veicoli fuori uso si originano i rifiuti sottoelencati che il gestore detiene in messa in riserva (R13) o in deposito preliminare (D15) per avviarli a successivo recupero o smaltimento esterno:

Tipologia	Codici CER
Oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	13 02 05*
Pneumatici fuori uso	16 01 03
Filtri dell'olio	16 01 07*
Liquidi per freni	16 01 13*
Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	16 01 14*
Metalli ferrosi	16 01 17
Metalli non ferrosi	16 01 18
Plastica	16 01 19

Tipologia	Codici CER
Vetro	16 01 20
Componenti non specificati altrimenti	16 01 22
Batterie al piombo	16 06 01*

Per le tipologie di rifiuti sopraindicate, la capacità massima istantanea di stoccaggio è fissata complessivamente in **35,77 tonnellate** di cui **1,17 tonnellate** di rifiuti pericolosi e **34,6 tonnellate** di rifiuti non pericolosi..

6. Il deposito degli autoveicoli prima e dopo la loro messa in sicurezza deve avvenire in zone separate e idonee.
7. I rifiuti conferiti sono detenuti in stoccaggio e sottoposti a operazioni di demolizione e trattamento consistenti nello smontaggio e/o bonifica e messa in sicurezza e successiva selezione e cernita manuale per la separazione di frazioni da avviare a recupero.
8. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo da evitare ogni contaminazione del suolo e dei corpi idrici superficiali e/o profondi. Pertanto le aree interessate dalla movimentazione e dallo stoccaggio di rifiuti che possono rilasciare sostanze inquinanti devono essere impermeabilizzate e dotate di sistema di raccolta e trattamento di disoleatura dei reflui. Le acque reflue devono essere raccolte e scaricate nel rispetto delle normative vigenti.
9. I veicoli fuori uso accatastati non dovranno superare l'altezza di 4 metri e comunque non dovranno essere visibili dalle strade pubbliche. I materiali dovranno essere accatastati in modo tale da impedire eventuali scivolamento o cadute.
10. I rifiuti pericolosi sono stoccati in idonei contenitori a tenuta posizionati su piazzola in cemento con tettoia.
11. Le operazioni di bonifica e demolizione dei veicoli fuori uso devono essere svolte al coperto su platee impermeabilizzate dotate di sistemi di raccolta dei reflui e al coperto e nel pieno rispetto di quanto previsto ai punti 5 e 6 dell'Allegato I al D.Lgs. n. 209/2003 e smi.
12. La miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi è vietata. In ogni caso deve essere evitata la miscelazione fra rifiuti incompatibili.
13. Gli oli detenuti dovranno essere stoccati in recipienti con adeguati requisiti di resistenza e dotati di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto. I rifiuti pericolosi sono in ogni caso stoccati al coperto.
14. I rifiuti devono essere conferiti presso impianti esterni autorizzati, ai sensi della normativa vigente, in relazione alla natura, alla provenienza e alla qualità dei rifiuti stessi. Il gestore è tenuto ad accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti siano provvisti delle regolari autorizzazioni.
15. È consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo come individuate nell'Allegato III al D.Lgs n. 209/2003 e smi.
16. È fatto salvo il rispetto delle norme in materia di prevenzione incendi e di igiene e sicurezza del lavoro, per cui il gestore è tenuto agli adempimenti verso gli Enti competenti.
17. Il gestore è tenuto a garantire la tracciabilità dei rifiuti, rispettando gli adempimenti di cui alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi in materia di registro di carico/scarico e trasporto dei rifiuti. In particolare, deve essere tenuta registrazione di tutti i movimenti dei rifiuti oggetto di stoccaggio presso l'impianto nonché dei rifiuti eventualmente prodotti nell'esercizio dell'attività autorizzata.
18. **Rispetto all'impatto acustico**, si ritiene che l'attività svolta presso l'impianto in oggetto, risulta essere coerente con quanto previsto dalla normativa per la tutela dall'inquinamento acustico, nel rispetto della seguente prescrizione:

- ai sensi dell'art. 8 della Legge Quadro sull'inquinamento acustico, n. 447/1998, in caso di modifiche o potenziamenti che comportino l'introduzione di sorgenti sonore, dovrà essere prodotta documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n.673/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

19. In conformità alla disposizione di cui all'Allegato I, punto 2.1 lettera f-bis del D.Lgs. n. 209/2003 e smi (aggiornato al Decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 119) "il centro di raccolta e l'impianto di trattamento sono dotati di adeguato sistema di pesatura dei veicoli fuori uso in ingresso al centro di raccolta".

Ai sensi dell'art 2, comma 1) del D.Lgs n. 119/2020 e smi la Ditta Baldissarri Erinno & C, Sas utilizza un sistema di pesatura alternativo, esterno al centro di raccolta. L'adeguamento alle disposizioni di cui all'Allegato I, punto 2.1 lettera f-bis del D.Lgs. n. 209/2003 e smi (aggiornato al Decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 119), dovrà avvenire entro e non oltre il 31/12/2020, così come comunicato dal gestore con nota del 22/10/2020 con nota ns. PG 152456 L'avvenuto adeguamento dovrà essere comunicato ad ARPAE SAC e ST.

20. Alla cessazione dell'attività, il gestore dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso impianti autorizzati;
- dovrà essere effettuata un'attenta e accurata pulizia delle superfici adibite a lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
- dovrà essere svolta un'indagine conoscitiva dello stato di contaminazione del suolo. Qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla Parte IV, Titolo V del D.Lgs n. 152/2006 e smi in materia di bonifica dei siti contaminati.

21. Per quanto non specificatamente indicato nella presente AU si applicano le pertinenti disposizioni del D.Lgs n. 209/2003 e smi in materia di veicoli fuori uso.

**CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE
E METEORICHE DI DILAVAMENTO IN ACQUE SUPERFICIALI**

Condizioni:

L'impianto della Ditta Baldissarri Erinno e C. Sas, sito in Comune di Bagnara di Romagna, Via Cappelle n. 4 è adibito a centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore. Dall'attività di che trattasi si originano scarichi idrici classificati come acque meteoriche di dilavamento ed acque reflue domestiche, con recapito finale in acque superficiali.

Le acque meteoriche di dilavamento provengono da piazzali esistenti asfaltati e risultano trattati in idonei ed adeguati pozzetti disoleatori e decantatori prima di confluire in 3 pozzetti di ispezione (come da planimetria allegata alla presente autorizzazione "Planimetria generale rete fognaria") per poi recapitare in acque superficiali.

I piazzali sono così distinti, trattati ed ispezionabili

1. uno sul fronte strada, denominato piazzale c) di m² 628,9 servito da un nuovo disoleatore con successivo nuovo decantatore e pozzetto di ispezione (n.14);
2. uno verso il confine Nord che viene diviso, a sua volta, in 2 parti (dal momento che i punti di raccolta delle acque di dilavamento sono 2 e non collegati tra loro):
 - piazzale a) di m² 285 trattato con decantatore e disoleatore e pozzetto di ispezione (n.13)
 - piazzale b) di m² 416 trattato con decantatore e disoleatore e pozzetto ispezione (n.12)

A valle dei pozzetti di ispezione sopramenzionati è presente un'ulteriore pozzetto di controllo (indicato con il n.15) che raccoglie tutte le linee per giungere nello scarico, **in acque superficiali, individuato con S1**

Le Acque reflue domestiche (2 A.E.), provenienti dai servizi igienici, sono trattate nel **degrassatore, Fossa Imhoff e filtro batterico anaerobico** e recapitano, dopo il passaggio nel **pozzetto di ispezione n.11**, in acque superficiali.

I sistemi di trattamento adottati, per la depurazione delle acque reflue domestiche, rispettano i criteri fissati dalla DGR 1053/03 e i dimensionamenti dei sistemi di trattamento rispettano i valori previsti dalla tabella A della delibera di cui sopra, in ragione del numero di abitanti equivalenti serviti.

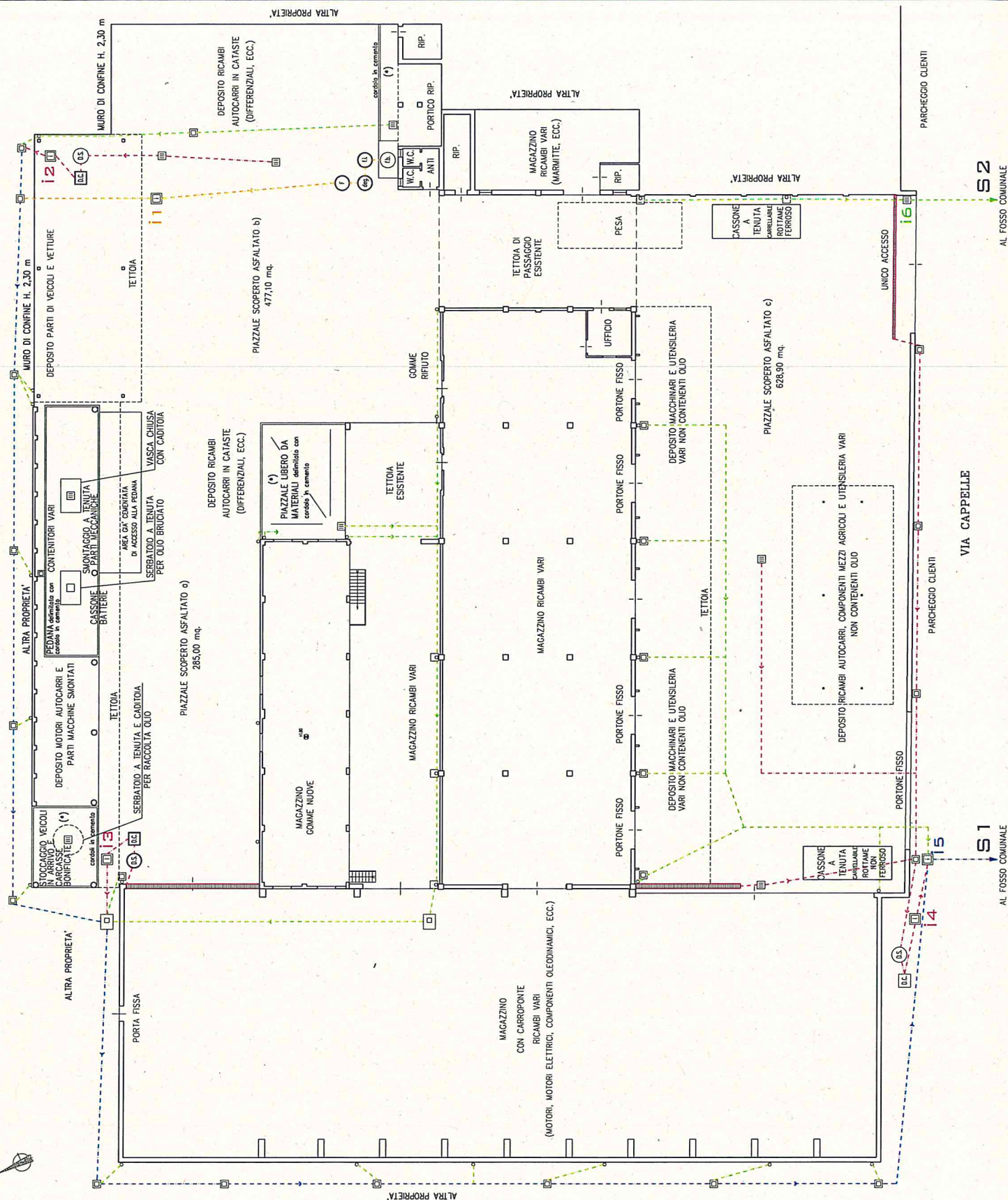
Nel punto di scarico, individuato nella planimetria allegata con **S2**, recapitano e dovranno continuare a confluire, esclusivamente, solo **acque meteoriche pulite**.

La planimetria della rete fognaria "Planimetria generale rete fognaria", ove sono indicati i pozzetti ufficiali di prelevamento costituisce parte integrante della presente Autorizzazione Unica e viene allegata.

Prescrizioni:

1. Gli scarichi classificabili come **acque reflue di dilavamento** dovranno essere conformi ai valori limite di emissione della Tabella 3 dell'Allegato 5, parte III, del Dlgs.152/06.
2. Gli scarichi classificabili come **acque reflue domestiche** dovranno rispettare le caratteristiche tecniche fissate dalla **DGR 1053/03**.
3. I pozzetti di campionamento finali e i pozzetti d'ispezione degli impianti dovranno essere mantenuti sgombri da materiali di lavorazione in modo da consentire, in ogni momento, ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti degli scarichi.
4. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli svuotamenti delle vasche di decantazione e dei disoleatori. I fanghi e gli olii raccolti dovranno essere allontanati con mezzi idonei e smaltiti presso impianti autorizzati.
5. La Ditta dovrà essere dotata di un registro di carico e scarico vidimato ove dovranno essere annotate tutte le asportazioni di fanghi e/o olii. Il registro, i formulari ed i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti dovranno essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza.

6. Eventuali malfunzionamenti dei sistemi di trattamento dei reflui dovranno essere tempestivamente comunicati all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e al Servizio Territoriale Arpae - Distretto di Faenza Bassa Romagna.
7. Dovrà essere effettuato, con cadenza almeno annuale, un campione rappresentativo della Acque meteoriche di dilavamento le cui analisi attestino la conformità dello scarico alla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs 152/06 e smi. e limitatamente ai parametri **Ph, Solidi Sospesi Totali, Idrocarburi Totali, Tensioattivi Totali, COD, BOD, Azoto Ammoniacale, Azoto nitroso e Azoto nitrico**. Gli esiti degli autocontrolli dovranno essere conservati presso l'Azienda a disposizione degli Organi di Vigilanza e presentati in sede di rinnovo dell'Autorizzazione allo scarico.
8. I sistemi di trattamento dovranno comunque garantire che lo scarico rientri nei limiti previsti dalla suddetta Tabella 3, Allegato 5, del d.Lgs 152/2006 e smi.
9. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti e/o ristagni di acque reflue nei corpi recettori onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o proliferare di insetti.



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.